

N. 00191/2013 REG.PROV.PRES.

N. 00666/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 666 del 2013, proposto da:

Luana Casaccio, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Di Iorio,
con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria
Antica Est;

contro

Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca , Ufficio
Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso
Monumentale S. Domenico;

nei confronti di

Paola Iaconi, Simonetta Guido;

per l'annullamento

del decreto prot. n. AOODRAB 7348 del 07/08/2013 con il quale e'

stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente della scuola primaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza depositata in data 16 ottobre 2013 a mezzo della quale la parte ricorrente, in considerazione della difficoltà di procedere alla notifica in via ordinaria (sia per il numero dei controinteressati, sia per i tempi di reperimento dei loro indirizzi) ha richiesto l'autorizzazione alla notifica del ricorso e dei motivi aggiunti a mezzo pubblici proclami;

Visto il D.Lgs 104/2010 (codice del Processo Amministrativo) ed, in particolare gli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3;

Ritenuto di dover autorizzare tale notifica

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami prescrivendone le relative modalità come di seguito:

a) pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal quale risulti: (1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, (2) il nome della ricorrente, (3) gli estremi dei provvedimenti impugnati, (4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso

l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R.", (5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati potranno essere consultati sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;

b) l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo ha l'obbligo di pubblicare - previa consegna di copia del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati, da parte ricorrente, sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso - sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza presidenziale (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che l'avviso di cui alla precedente lettera a) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dovranno essere riportati gli estremi della pubblicazione);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della prima sottosezione "L'Aquila" della sezione "T.A.R."

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di I grado, la documentazione di cui al precedente capoverso (ricorso, elenco nominativo dei controinteressati e avviso).

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo stesso dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso; in particolare l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui la detta pubblicazione è avvenuta.

Il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

c) Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio dei successivi trenta giorni.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in L'Aquila il giorno 23 ottobre 2013.

Il Presidente
Saverio Corasaniti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 24/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)